



**Ordine dei Consulenti del Lavoro
di Verona**

Via S. Teresa, 2 – 37135 Verona
tel. 0458005065 fax 0458068960
C.F. 80007760236

sito web www.consulentidellavoro.vr.it

e-mail segreteria@consulentidellavoro.vr.it

PEC ordine.verona@consulentidellavoropec.it

Ente di diritto pubblico - Legge
11.1.1979, n. 12

Oggetto: affidamento mediante procedura negoziata del "Servizio per la somministrazione di lavoro temporaneo per la durata di anni 1 (uno)" CIG Z6731EB052 - Chiarimenti

Richiesta chiarimenti del 08/09/2021, ns. prot. n. 911/21 del 09/09/2021:

D: si chiede conferma se le festività infrasettimanali, potranno essere fatturate separatamente, al pari della stessa tariffa prevista per le ore ordinarie.

R: le festività cadenti in corso di settimana potranno essere fatturate in aggiunta rispetto al corrispettivo mensile maturato così come specificato dall'art. 9 del Disciplinare di gara.

D: se dovesse essere prevista l'applicazione della clausola sociale e, in caso di riscontro positivo, qual è l'agenzia per il lavoro con la quale collaborate.

R: in relazione all'eventuale successione di contratti, non è prevista clausola sociale ovvero impegno alcuno al termine del servizio contrattualmente dedotto.

D: in merito al recesso, stante l'indiscussa facoltà spettante all'Ente, chiediamo però che, in caso di esercizio, vengano comunque fatti salvi gli impegni assunti con i lavoratori somministrati, fino alla scadenza prevista dei singoli contratti di lavoro, nel rispetto degli obblighi generali di legge di cui al D.lgs. 276/2003, oggi D.lgs. 81/2015, e del CCNL delle Agenzie per il Lavoro. Si chiede conferma che in caso di recesso/risoluzione anticipata del contratto sarà garantito – in conformità con la normativa che disciplina la somministrazione lavoro – il diritto dei lavoratori a portare a termine i contratti individuali fino alla naturale scadenza (art.45 CCNL Agenzie per il lavoro) e, in caso di conclusione del rapporto contrattuale per cause differenti dalla giusta causa, il diritto del lavoratore di essere comunque retribuito sino alla scadenza naturale del contratto, con conseguente onere del Committente – utilizzatore di rimborso dei costi sostenuti dall'Agenzia (art 33 c.2 D.Lgs. 81/15).

R: salva ed impregiudicata l'ipotesi di recesso per inadempimento contrattuale o giusta causa, deve intendersi indiscusso il diritto del lavoratore ad essere retribuito fino alla scadenza del contratto di somministrazione oltre che quanto spettante all'Agenzia per il servizio contrattualizzato.

Richiesta chiarimenti del 08/09/2021, ns. prot. n. 912/21 del 09/09/2021:

D: si chiede conferma se la percentuale del 15% (inteso come margine di agenzia), debba essere applicato alla tariffa di € 13,61.

In caso di risposta affermativa, facciamo presente che tale importo (€ 2,04), non è sufficiente a coprire tutti costi legati ai contributi (inps - inail - formatemp - asp - sindacali - ebitemp), oltre all'assenteismo ed utile di agenzia.

- in alternativa si chiede conferma se, la percentuale in ribasso al 15% debba essere applicato al costo del lavoro (non indicato nei documenti di gara,), ossia comprensivo dei contributi;

- si chiede conferma se la specifica riportata a pag. 5 del disciplinare di gara "tutte le altre voci (da f a q) saranno a carico della stazione appaltante", trattasi di un refuso.

R: Come previsto dall'art. 9 del Disciplinare di gara, la percentuale d'offerta del 15% deve intendersi riferita esclusivamente alle seguenti voci:

a) ricerca e selezione del personale;

b) spese amministrative di gestione;

c) attività di formazione;

d) rischio d'impresa, derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e dei CCNL vigenti;

e) utile d'impresa, al netto di IVA.

Ogni altra voce di spesa sarà ritenuta onere della stazione appaltante; segnatamente, saranno a carico dell'Ente Appaltante le voci di spesa statuite dal Disciplinare di cui si trascrive elencazione:

f- sostituzione del lavoratore eventualmente assente;

g- retribuzione del lavoratore;

h- oneri contributivi, previdenziali e assistenziali ed ogni altro diritto spettante al lavoratore e conseguente all'applicazione del CCNL, nonché gli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL dei dipendenti delle Agenzie di somministrazione di lavoro temporaneo;

i- quota assicurativa INAIL;

l- sostituzione del personale;

m- festività infrasettimanali;

n- ferie ed ex festività;

o- tredicesima mensilità;

p- rateo trattamento fine rapporto;

q- visite mediche ed accertamenti sanitari, preliminari all'assunzione, di verifica dell'idoneità fisica del lavoratore temporaneo alle mansioni da svolgere.

Il Responsabile Unico del Procedimento
F.to CdL Maria Luisa Formaggioni